



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 11/2010

**OGGETTO** : Avviso di selezione per la stipula di convenzione con imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, finalizzata alla manutenzione dell'area dell'ex Cava Cascina Sagrinosa. Determinazioni dell'Ente di gestione.

L'anno duemiladieci addì venticinque del mese di gennaio alle ore 20,30 regolarmente convocata, si è riunita presso la sede legale la Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto torinese nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
BEVIONE PIERGIORGIO	X	
FINA ERNESTO		X
GALLINA LUIGI	X	
LORINI UMBERTO	X	
ROLLE GIOVANNI	X	

Assiste il dott. Roberto Damilano, funzionario vicario della Direzione, con mansioni di Segretario dell'Ente di gestione.

Il Presidente Piergiorgio Bevione, riconosciuto il numero legale per l'esame del punto iscritto all'ordine del giorno, procede al relativo esame.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

Udita la relazione del Presidente;

Premesso che

In data 13/03/2007 fu sottoscritto tra l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po Torinese, nella persona del Direttore, ITALFERR S.p.a. e CAV.TO.MI. il verbale di consegna all'Ente Parco delle aree e delle opere di riqualificazione ambientale eseguite in località Cascina Sagrinosa del Comune di Saluggia, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra CAV.TO.MI. e l'Ente di gestione in data 30/12/2002 (repertorio Ente Parco n. 46 del 30/12/2002).

Tale verbale di consegna faceva seguito al sopralluogo e relativo verbale di accertamento, redatto dai funzionari incaricati della Regione Piemonte in data 13/03/2007 (prot. di ricevimento n. 859 del 29/03/2007), relativo all'avvenuta esecuzione da parte di CAV.TO.MI. di tutti i lavori di recupero ambientale e morfologico previsti dagli atti autorizzativi regionali di cui alle determinazioni dirigenziali della Direzione Industria n. 119 del 09/08/2002 e 184 del 30/08/2006.

Le aree in questione risultano delimitate da apposita recinzione e, fino a quando non saranno definite forme specifiche di utilizzo e fruizione, anche eventualmente di concerto con l'amministrazione comunale di Saluggia, si ritiene che la manutenzione possa essere limitata al taglio dell'erba lungo i principali percorsi – sentieri, alla pulizia del fosso di derivazione irrigua al fine di prevenire eccessive tracimazioni in caso di piena, alla manutenzione della recinzione stessa, ed al controllo relativamente a eventuali situazioni di pericolo di varia natura.

Tale manutenzione deve comunque essere limitata allo stretto necessario per assicurare condizioni di percorribilità e di funzionalità del fosso e della recinzione, nell'ambito comunque della principale finalità, in coerenza con gli obiettivi del progetto di riqualificazione ambientale dell'area, di garantire una evoluzione naturaliforme dell'area, nella quale erano stati effettuati impianti arborei ed arbustivi e sistemazioni morfologiche, positivamente collaudati.

L'Ente di gestione non dispone al momento di specifici stanziamenti di bilancio per potere effettuare particolari interventi di manutenzione nell'area in questione. Pertanto occorre individuare forme gestionali che consentano, con costi contenuti, di effettuare gli interventi essenziali sopra evidenziati, nonché alcuni altri interventi di carattere straordinario ed urgente che si rendessero necessari, nell'ottica di garantire ed ottimizzare una gestione naturalisticamente compatibile secondo le finalità istitutive dell'area protetta.

A tale proposito si ritiene che una forma di gestione compatibile con le suddette finalità sia il convenzionamento con un imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, stipulando anche eventualmente contratti di appalto entro i termini stabiliti dalla norma stessa. Tale forma di convenzionamento è già stata utilizzata positivamente dall'Ente Parco per la gestione di altre superfici in disponibilità all'interno dell'area protetta.

In via presuntiva, si stima e si intende prevedere al massimo un onere economico a carico dell'Ente Parco non superiore a € 1.000,00 all'anno oneri fiscali esclusi, da individuare nell'ambito delle risorse derivanti da entrate proprie dell'Ente stesso. Gli interventi di manutenzione del territorio sopra individuati rientrano nell'ambito di servizi agricoli e forestali per la gestione del territorio.

Ai sensi del provvedimento relativo all'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di lavori, servizi e forniture, in merito alla definizione di categorie di oggetti, limiti di importo e relative procedure, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, assunto con D.G.E. n. 93 del 19/10/2006 e modificato ed integrato successivamente, da ultimo con D.G.E. n. 74 del 29/06/2009, per importi di servizi inferiori a € 10.000,00 o.f.e. è consentito l'affidamento diretto. Tuttavia al fine di assicurare i principi generali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, per la stipula della suddetta convenzione, si ritiene opportuno procedere preliminarmente ad un avviso di selezione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente Parco, oltre che all'albo pretorio dell'Ente stesso e del Comune di Saluggia, al fine di consentire a imprenditori agricoli locali di manifestare il loro interessamento e predisporre un elenco di operatori economici, nel caso specifico "imprenditori agricoli" come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 228/2001, da interpellare per lo svolgimento di procedure di gara informali per l'affidamento e il convenzionamento, per una durata triennale.

A seguito della predisposizione dell'elenco, costituito dai soggetti imprenditori agricoli che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso altresì dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione, l'Ente Parco potrà avviare una consultazione fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, con priorità per gli imprenditori aventi sede più vicina all'area dell'ex cava di Cascina Sagrinosa. Tale consultazione si ritiene opportuno che avvenga mediante richiesta di offerta con ribasso su un importo a corpo predefinito, a seguito di stima degli interventi da effettuare, nonché sul prezzario della Regione Piemonte per eventuali interventi straordinari, non compresi nella presente convenzione e richiesti dall'Ente Parco.

Tutto ciò premesso

Vista la bozza di avviso di selezione, per la formazione dell'elenco di operatori economici, costituito da imprenditori agricoli, finalizzato allo svolgimento delle procedure di consultazione sopra descritte, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, fatte salve eventuali modificazioni e correzioni per necessità materiali e di forma, che non modifichino la sostanza dell'avviso stesso.

Vista altresì la bozza di convenzione da stipulare con imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, fatte salve eventuali modificazioni e correzioni per necessità materiali e di forma, che non modifichino la sostanza della convenzione stessa.

Ritenuto di dare mandato alla direzione dell'Ente di procedere alla pubblicazione dell'avviso, secondo le modalità sopra richiamate e per i termini ritenuti più opportuni, nonché al successivo svolgimento di una procedura di consultazione, mediante svolgimento di gara informale secondo le modalità generali sopra definite, nonché di procedere alla successiva assunzione dei necessari impegni di spesa, anche previo prelievo dal fondo di riserva di risorse proprie dell'Ente di gestione qualora necessario, ed alla stipula della convenzione in oggetto.

Visto il preventivo parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 36/92.

Visto lo Statuto dell'Ente;

con votazione unanime espressa in forma palese

**DELIBERA**

per quanto in premessa considerato

1. Di disporre che lo svolgimento di interventi di manutenzione, come descritti in premessa e qui richiamati come parte integrante del presente dispositivo, presso l'area dell'ex cava Cascina

Sagrinosa In Comune di Saluggia, sia effettuata ricorrendo a convenzione con imprenditore agricolo da stipulare ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001.

2. Di approvare la bozza di avviso di selezione, per la formazione dell'elenco di operatori economici, costituito da imprenditori agricoli, finalizzato allo svolgimento delle procedure di consultazione descritte in premessa e qui richiamate come parte integrante del presente dispositivo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, fatte salve eventuali modificazioni e correzioni per necessità materiali e di forma, che non modifichino la sostanza dell'avviso stesso.

3. Di approvare la bozza di convenzione da stipulare con imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, fatte salve eventuali modificazioni e correzioni per necessità materiali e di forma, che non modifichino la sostanza della convenzione stessa.

4. Di dare mandato alla direzione dell'Ente di procedere alla pubblicazione dell'avviso, secondo le modalità richiamate ai paragrafi precedenti e per i termini ritenuti più opportuni, nonché al successivo svolgimento di una procedura di consultazione, mediante svolgimento di gara informale secondo le modalità generali definite in premessa e qui richiamate come parte integrante del presente dispositivo, nonché di procedere alla successiva assunzione dei necessari impegni di spesa, anche previo prelievo dal fondo di riserva di risorse proprie dell'Ente di gestione qualora necessario, ed alla stipula della convenzione in oggetto.

Il presente provvedimento è soggetto al controllo del Settore Aree Protette della Regione Piemonte, secondo le modalità previste dall'art. 8 della L.R. 21/07/1992 n. 36, come modificato dall'art. 10 della L.R. 27/01/2009 n.3, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla norma medesima.

ALLEGATO: BOZZA DI AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRENDITORI AGRICOLI, FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 228/2001, PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELL'AREA DELL'EX CAVA CASCINA SAGRINOSA

Visto l'art. 15 del D.lgs. 228/2001 , il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, stipulando anche eventualmente contratti di appalto entro i termini stabiliti dalla norma stessa.

Visto il provvedimento dell'Ente di gestione relativo all'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario di lavori, servizi e forniture, in merito alla definizione di categorie di oggetti, limiti di importo e relative procedure, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006, assunto con D.G.E. n. 93 del 19/10/2006 e modificato ed integrato successivamente, da ultimo con D.G.E. n. 74 del 29/06/2009.

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n.                    del                    , avente per oggetto "Avviso di selezione per la stipula di convenzione con imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, finalizzata alla manutenzione dell'area dell'ex Cava Cascina Sagrinosa. Determinazioni dell'Ente di gestione".

#### SI RENDE NOTO

Questa Amministrazione intende procedere alla formazione di un elenco *di operatori economici costituiti da imprenditori agricoli residenti nel Comune di Saluggia e limitrofi territorialmente confinanti, finalizzato alla consultazione per la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, per lo svolgimento di servizi di manutenzione ordinaria nell'area dell'ex cava Cascina Sagrinosa*; l'affidamento avrà un importo inferiore a € 1.000,00 al netto degli oneri fiscali, e avverrà nel rispetto dei principi di pubblicità del procedimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, trasparenza e rotazione.

L'elenco avrà carattere temporaneo, finalizzato alla sola procedura in oggetto, e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente Parco e del Comune di Saluggia e sul sito istituzionale dell'Ente Parco.

Per l'individuazione dell'imprenditore agricolo con il quale stipulare la convenzione, sarà effettuata una consultazione mediante una gara informale (procedura negoziata) senza previa pubblicazione di bando di gara nel rispetto delle seguenti norme:

#### **Art. 1 – Soggetti iscrivibili nell'elenco**

Sono iscrivibili nell'elenco i soggetti imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, residenti nel Comune di Saluggia e Comuni limitrofi territorialmente confinanti.

#### **Art. 2 – Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale**

I soggetti iscrivibili devono possedere o avere in disponibilità adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, consistente almeno in trinciaerba e attrezzatura idonea per lo spurgo dei fossi.

#### **Art. 3 – Domande di iscrizione**

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità:

a) Le domande di iscrizione nell'elenco, redatte sulla base dello schema di cui al successivo art. 10 devono essere inserite in plico chiuso, recante all'esterno la seguente dicitura: "Formazione di elenco di imprenditori agricoli per la stipulazione di convenzione per lo svolgimento di servizi di

manutenzione ordinaria nell'area dell'ex cava Cascina Sagrinosa", nonché la denominazione e l'indirizzo del mittente.

- b) I plichi, indirizzati all'Ente di gestione del Parco Fluviale del Po Torinese – Corso Trieste n. 98 – 10024 Moncalieri (TO), devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno \_\_\_\_\_ (orario dell'ufficio protocollo: da lunedì a giovedì ore 9,00 – 12,30 e 14,30 – 16,30; venerdì ore 9,00 - 12,30) a mezzo posta o consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente stesso.
- c) Il recapito delle domande, entro il prescritto termine, rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

#### **Art. 4 – Allegati alla domanda**

Alla domanda non dovrà essere allegato alcun documento in quanto, sia i requisiti soggettivi che quelli oggettivi, sono forniti a mezzo della dichiarazione sostitutiva contenuta nello schema di domanda di iscrizione allegata al presente avviso per farne parte integrante.

#### **Art. 5 – Cause di esclusione**

Non sono iscrivibili nell'elenco i soggetti non in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dei requisiti di ordine tecnico professionali.

#### **Art. 6 – Formazione e tenuta dell'elenco.**

L'elenco, in ordine alfabetico, avrà carattere temporaneo ed è finalizzato alla sola procedura in oggetto. L'inserimento nell'elenco sarà confermato mediante comunicazione formale e pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente Parco e del Comune di Saluggia, nonché sul sito istituzionale dell'Ente Parco.

#### **Art. 7 – Affidamento di incarichi**

- a) Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o di procedura negoziata e non è prevista la redazione di graduatorie. Le domande di iscrizione ammesse costituiranno un elenco di imprenditori agricoli alla quale questo Ente Parco attingerà per effettuare una consultazione fra almeno cinque imprenditori agricoli, se sussistono in tale numero soggetti idonei, con priorità per gli imprenditori aventi sede più vicina all'area dell'ex cava di Cascina Sagrinosa. Tale consultazione sarà effettuata come gara informale ed avverrà mediante richiesta di offerta con ribasso su un importo a corpo predefinito relativamente agli interventi già stabiliti in convenzione, nonché sul prezzario della Regione Piemonte per eventuali interventi straordinari, non compresi nella convenzione e richiesti dall'Ente Parco. L'affidamento del servizio di manutenzione presso l'area ex cava di Cascina Sagrinosa, avverrà mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
- b) Le domande hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare alla consultazione ed il possesso dei requisiti richiesti nonché di rendere noto all'Ente Parco i soggetti che possono fornire le prestazioni di servizi richieste.
- c) Le modalità di svolgimento del servizio di manutenzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le penali per i ritardi ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati da apposita convenzione, che dovrà essere accettata e sottoscritta dall'affidatario del servizio.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

- a) La finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura di formazione di un elenco per le motivazioni di cui al precedente art. 7.
- b) Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che l'imprenditore agricolo che intende richiedere l'inserimento deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nell'avviso. Un eventuale rifiuto comporta la non registrazione nell'elenco.
- c) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia.
- d) Il titolare del trattamento dei dati è questo Ente Parco. Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente Dr. Ippolito Ostellino.

#### **Art. 9 – Pubblicità del presente avviso**

a) Il presente avviso sarà pubblicato:

- all'albo pretorio dell'Ente Parco, per 20 giorni consecutivi;
- sul sito internet dell'Ente Parco [www.parcopotorinese.it](http://www.parcopotorinese.it) e nella apposita sezione del sito di Federparchi [www.parks.it](http://www.parks.it).

b) Viene fatta altresì contestuale richiesta di pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Saluggia.

#### **Art. 10 – Allegati**

Fa parte integrante del presente avviso lo schema di domanda di inclusione nell'elenco.

#### **Art. 11 – Ulteriori informazioni**

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare l'ufficio del responsabile del procedimento, entro il terzo giorno lavorativo precedente alla scadenza della presentazione della domande di iscrizione nell'elenco (ossia entro il ) nei seguenti orari : lunedì – venerdì ore 9,00 -12,00 (tel. 011 - 64880) oppure mediante fax al n. 011-643218 o posta elettronica all'indirizzo [tecnico.parcopotorinese@inrete.it](mailto:tecnico.parcopotorinese@inrete.it).

Nell'oggetto dovrà essere specificato: RICHIESTA INFORMAZIONI RELATIVE A FORMAZIONE DI ELENCO di imprenditori agricoli.

Moncalieri,

Il Responsabile del procedimento  
Dr. Ippolito Ostellino

All'Ente Parco Fluviale del Po Torinese  
C.so Trieste n. 98  
10024 MONCALIERI (TO)

**Oggetto: Richiesta di inclusione nell'elenco di imprenditori agricoli finalizzato alla consultazione per la stipulazione di convenzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 228/2001, per lo svolgimento di servizi di manutenzione ordinaria nell'area dell'ex cava Cascina Sagrinosa.**

Il/La sottoscritto/a .....  
in qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile,  
in relazione all'avviso in data

### CHIEDE

di essere incluso/a nell'elenco dei soggetti imprenditori agricoli finalizzato alla consultazione per la stipulazione di convenzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 228/2001, per lo svolgimento di servizi di manutenzione ordinaria nell'area dell'ex cava Cascina Sagrinosa.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

### DICHIARA

1 Di essere nato/a a ..... il  
.....;

2 Di risiedere in ..... via .....  
n. .... c.a.p. ....

3 Di avere il seguente codice fiscale ...../...../...../...../.....  
Partita iva .....

4 Di possedere qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e di esercitare l'attività nell'Azienda Agricola sita  
in ..... via .....  
n. .... c.a.p. ....  
☎ telefono ..... fax .....  
E-mail .....

5 Di non essere incorso in alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previsti dall'art. 38 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e di essere pertanto in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione

6 Di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (Art. 38, c.2, del Codice dei contratti).  
(OVVERO:) Di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (Art. 38, c.2, del Codice):

N.D.	Organo giudiziario che ha emesso la sentenza	Condanna
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

7 Che la propria azienda agricola dispone dei seguenti mezzi ed attrezzature utili per il tipo di attività richiesta (riportare elenco e quantità dei mezzi agricoli e dei mezzi d'opera, se necessario proseguire con elenco a parte):

Descrizione mezzi agricoli/mezzi d'opera	quantità

8 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.03.1999 n. 68); *in alternativa: di non essere assoggettato alle norme della Legge 12.03.1999 n. 68;*

9 Di essere in regola rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa relativamente alla propria attività imprenditoriale agricola;

10 Di possedere  (barrare la casella che interessa)  
 Di non possedere   
 la certificazione di qualità relativa all'attività esercitata.

11 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

...../i .....

In fede  
 (firma leggibile)

.....

N.B.: allegare copia di documento di identità valido

ALLEGATO: BOZZA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO TRATTO TORINESE E L'IMPRENDITORE AGRICOLO SIG. ...., PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELL'AREA DELLA EX CAVA CASCINA SAGRINOSA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 228/2001,

PREMESSO CHE

L'Ente di gestione del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po tratto torinese ha in disponibilità i seguenti terreni identificati al N.C.T. del Comune di Saluggia, identificati a Catasto ai Fogli 1 particelle n. 43, 44, 45, 47, 48, 225, 226, 227, 229, 301, 306, 346, 347, 348, 349, 350 ai sensi di atto di consegna formale da parte della Soc. CavToMi, avvenuto in data 13/03/2007 (repertorio n. 9 del 30/04/2007).

I terreni in oggetto ricadono interamente all'interno dei confini del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po – area della Dora Baltea, di cui alla L.R. 28/1990, come modificata dalla L.R. 65/1995.

L'art. 15 del D.lgs. 228/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, stipulando anche eventualmente contratti di appalto entro i termini stabiliti dalla norma stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

L'ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po torinese (in seguito denominato anche Ente Parco o Parco) rappresentato dal ..... nato a  
il ..... , C.F. .... ,

e

l'imprenditore agricolo

sig. ...., nato a ..... il ....., residente a .....in via  
....., C.F. .... (di seguito denominato anche conduttore o gestore)

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Parco affida al gestore l'incarico di effettuare interventi di sistemazione e manutenzione ordinaria nei terreni dell'area dell'ex cava Cascina Sagrinosa, specificati in premessa e come da planimetria allegata, facente parte integrante della presente convenzione, al fine di garantire ed ottimizzare una gestione naturalisticamente compatibile secondo le finalità istitutive dell'area protetta .

ART 2

Gli interventi previsti consisteranno in:

a) taglio dell'erba con mezzi meccanici lungo i percorsi – sentieri di fruizione individuati in planimetria, per uno sviluppo totale in lunghezza di circa 2.000 metri . I percorsi hanno una larghezza media di 3 metri; data la granulometria prevalentemente ghiaiosa del sedime, la vegetazione erbacea

è presente in modo sporadico. L'erba tagliata dovrà avere una altezza non superiore a 10 cm . I residui del taglio saranno lasciati sul posto.

Periodicità dei tagli: tre volte/anno, entro 15 giugno, entro il 10 di agosto ed entro il 15 Ottobre.

b) Pulizia del fosso denominato scolmatore tra Canale De Pretis e Canale del Rotto, avente una lunghezza di 320 metri, consistente in passaggio con mezzi meccanici adeguati per lo spurgo dei fossi, ed eventuale finitura con rimozione di residui vegetali e di materiale terroso in eccesso depositato sul fondo, e relativa sistemazione uniforme sui due lati a fianco del fosso. La pulizia del fosso deve essere strettamente limitata a ripristinare la funzionalità idraulica del fosso stesso, onde evitare una eccessiva tracimazione delle acque in caso di piena. E' da considerare tuttavia accettabile ed anzi utile sotto l'aspetto ecologico una limitata tracimazione nella fascia dei primi metri intorno al fosso, senza straripamenti nel vicino canale.

Periodicità della pulizia del fosso: una volta all'anno nel mese di Novembre.

c) Controllo della recinzione (rete metallica plastificata) a delimitazione dell'area, avente uno sviluppo lineare di 1.800 metri ca., ed esecuzione di piccoli interventi di riparazione. In caso di necessità di interventi di sostituzione di parti di recinzione (pali e rete), questa dovrà essere segnalata all'Ente Parco che adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.

Periodicità dei controlli e piccoli interventi di manutenzione: almeno tre volte/anno.

d) Segnalazione all'Ente Parco di eventuali problemi e criticità connessi agli interventi di cui sopra ed alla sicurezza dell'area, da effettuare in occasione della segnalazione di ciascun intervento avvenuto di taglio dell'erba lungo i percorsi.

e) Al conduttore potrà essere richiesto dall'Ente Parco di effettuare specifici interventi di manutenzione e sistemazione ambientale, qualora se ne rilevi la necessità, entro i termini stabiliti di volta in volta, comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

f) Al termine di ciascuno degli interventi sopra elencati, il conduttore deve trasmettere comunicazione all'Ente Parco dell'avvenuta esecuzione, anche mediante fax o posta elettronica.

### ART. 3

Il conduttore si impegna a comunicare preventivamente al Parco, anche telefonicamente, le date dei tagli dell'erba e della pulizia del fosso, con almeno 4 (quattro) giorni di anticipo. Qualora il personale del Parco rinvenisse in loco la presenza di nidificazioni, di fauna o di altri elementi di interesse naturalistico, segnalerà al conduttore le eventuali modalità di intervento e/o picchetterà con apposita segnaletica le aree da preservare.

### ART. 4

A titolo di compenso per gli interventi previsti nella presente convenzione, il conduttore riceverà dall'Ente Parco la somma forfetaria di €.....o.f.e. all'anno. Eventuali interventi straordinari, non compresi nella presente convenzione e richiesti dall'Ente Parco, saranno specificamente concordati fra l'Ente Parco e il conduttore stesso e saranno compensati sulla base del prezzario regionale vigente, con applicazione del ribasso del .....% sulle singole voci relativamente alla sezione 18 (*sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente*).

I pagamenti avverranno con cadenza annuale al termine di ogni ciclo annuale di interventi, a seguito di emissione di regolare fattura e previo accertamento, da parte dei funzionari incaricati dall'Ente Parco, della conformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni della convenzione. La liquidazione delle fatture avverrà mediante bonifico bancario entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture (o entro diverso termine concordato tra le parti).

### ART. 5

L'Ente Parco si riserva di effettuare studi e rilievi scientifici all'interno dei terreni di cui in oggetto, eventualmente concordando tempi e modalità degli interventi, qualora questi potessero essere di intralcio con le operazioni di manutenzione del conduttore.

ART. 6

La durata delle presente convenzione è di anni 3 (tre), e non è tacitamente rinnovabile. La convenzione è eventualmente rinnovabile per un altro triennio, a discrezione dell'Ente Parco qualora la conduzione delle operazioni concordate sia stata ritenuta adeguata e compatibile con le finalità di tutela naturalistica dell'area.

ART. 7

Il conduttore deve essere dotato di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile idonea a garantire copertura nel caso di danni a persone, animali o cose, nello svolgimento delle operazioni previste in convenzione.

ART. 8

Il Parco si riserva il diritto di rescindere in qualsiasi momento dalla presente convenzione qualora il personale constati il mancato rispetto da parte del gestore degli articoli di cui sopra, o l'attuazione di condotte non compatibili o in contrasto con i fini istituzionali del Parco.

ART. 9

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenze, costituisce allegato integrante alla presente convenzione.

ART. 10

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001, non costituisce in alcun modo contratto di affitto di fondo agricolo. La convenzione dovrà essere vistata, per presa visione, dall'organizzazione agricola di appartenenza del conduttore, e potrà essere registrata in caso d'uso con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Moncalieri, li

Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po torinese  
Il Direttore

L'imprenditore agricolo sig. ....

Per presa visione  
(L'Organizzazione agricola di appartenenza dell'imprenditore agricolo)

.....

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Segretario  
Dr. Roberto Damilano

Il Presidente  
Piergiorgio Bevione

Copia conforme all'originale composta di n. .... facciate

Il funzionario incaricato

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta:

- o la regolarità dell'atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 21.7.92 n.36.
  - o rilievi sulla regolarità dell'atto come da relazione allegata alla presente deliberazione;
- Il Funzionario incaricato

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta:

- o la regolarità dell'atto ai sensi dell'art.12 della L.R. 21.7.92 n.36.
- o rilievi sulla regolarità dell'atto come da relazione allegata alla presente deliberazione;

Il Funzionario incaricato

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal .....

- senza che contro di essa pervenissero reclami
- con ricevimento di osservazioni in data.....

Il Funzionario incaricato

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione di giunta esecutiva **viene** trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) entro 15 giorni dalla sua adozione per il controllo preventivo di legittimità (per il controllo di cui al comma 6 e 7 della L. 4/2005) con nota n. .... del .....

La presente deliberazione di giunta esecutiva **non viene** trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) per il controllo preventivo di legittimità.

La presente deliberazione di giunta esecutiva è stata trasmessa all'Ufficio regionale (Settore gestione aree protette) entro 30 giorni dalla sua adozione per il controllo di cui al comma 6 e 7 della L. 4/2005 con nota n. .... del .....

Divenuta esecutiva in data ..... in seguito alla trasmissione per la verifica di legittimità;

Annullata dall'Ufficio regionale con provvedimento regionale n. .... del .....

Il Segretario  
Dr. Roberto Damilano

Il Presidente  
Piergiorgio Bevione